

IVA

Fattura e documento commerciale

di Sandro Cerato



L'**emissione del documento commerciale**, a differenza della fattura, **non è sempre correlata al momento di effettuazione dell'operazione** di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

È quanto confermato dalla [circolare 3/E/2020](#), dello scorso 21 febbraio, con cui l'Agenzia ha fornito diversi chiarimenti in merito alla **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, che dal 1° gennaio 2020, riguarda tutti i soggetti di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#).

Il primo aspetto da evidenziare riguarda la **descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi** che deve essere contenuta nel **documento commerciale** (la cui disciplina è contenuta nel **D.M. 10.12.2016**).

Sul punto l'Agenzia, con particolare riferimento alle **prestazioni di servizi**, ritiene che la descrizione possa essere **sintetica ma sufficiente ad identificare il servizio o il bene**, e fornisce l'esempio di un ristorante che indica nel documento commerciale "*primo, secondo, dolce*", o più sinteticamente "**pasto completo**".

Il chiarimento si è reso opportuno poiché tra gli operatori commerciali si era diffusa parecchia incertezza sul punto, e la posizione dell'Agenzia è in linea con le abitudini già in essere nella gestione dello **scontrino fiscale** emesso fino allo scorso 31 dicembre 2019.

Di particolare interesse sono i chiarimenti in merito al **rapporto tra fattura e documento commerciale**, in quanto quest'ultimo documento, a differenza della fattura, deve essere emesso per le **prestazioni di servizi** a prescindere dalla circostanza che sia integrato il **momento di effettuazione dell'operazione** (incidente con il **pagamento del corrispettivo** a norma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)), evidenziando la circostanza che il **corrispettivo non è stato riscosso**.

L'Agenzia, senza pretesa di esaustività, schematizza alcune situazioni distinguendo tra **cessioni di beni e prestazioni di servizi**.

Per le prime, considerando che la consegna dei beni configura il **momento di effettuazione dell'operazione** a norma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#) (a prescindere dall'avvenuto pagamento del corrispettivo), è possibile **emettere il documento commerciale** (cui coincide la memorizzazione e la trasmissione telematica del corrispettivo), ovvero la **fattura immediata nei 12 giorni successivi** (sia nel caso in cui la richieda il cliente, sia laddove il cedente la emetta volontariamente anche al fine di “evitare” la gestione dei corrispettivi telematici). È altresì possibile emettere la **fattura differita** (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), utilizzando il **documento commerciale** quale **documento idoneo ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)**.

Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi**, si applicano le stesse regole appena descritte per le cessioni di beni laddove il corrispettivo sia incassato contestualmente all'**ultimazione della prestazione** (in quanto è integrato il momento di effettuazione dell'operazione), mentre nel caso in cui, a fronte dell'ultimazione della prestazione, **non sia incassato il corrispettivo**, la **circolare** precisa che si può procedere, alternativamente, nei seguenti modi:

- **emissione del documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”,** e nel successivo momento di incasso del corrispettivo sarà emesso un ulteriore documento commerciale (rilevante ai fini della debenza dell'imposta) richiamando gli elementi identificativi di quello precedentemente emesso;
- **emissione di fattura ordinaria** (anticipando il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva), nel qual caso non si rende necessaria l'emissione del documento commerciale, ovvero **differita**.

Infine, l'Agenzia precisa che, al pari di quanto già era previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, anche per il documento commerciale è prevista **l'esenzione dall'imposta di bollo**.